

L. 7 maggio 1965, n. 459 ⁽¹⁾.

Disposizioni sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari, medici condotti e veterinari condotti ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 maggio 1965, n. 128.

(2) Il presente provvedimento è anche riportato, per coordinamento, in nota all'art. 47, [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#).

Articolo unico

Gli ufficiali sanitari ed i sanitari condotti, comunque in servizio all'entrata in vigore della presente legge, entrati in carriera fino al 31 dicembre 1952, qualora al compimento del 65° anno di età non abbiano raggiunto i 40 anni di servizio utile agli effetti della pensione, sono trattenuti in servizio per il tempo necessario al raggiungimento dei 40 anni di servizio utile a pensione e comunque non oltre il 70° anno di età.
